

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 dicembre 2023

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 agosto 2023, n. 18-94/Leg.

**Modificazioni del decreto del Presidente della
Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg. e ridefi-
nizione degli ambiti territoriali ai sensi dell'ar-
ticolo 5, comma 3, della legge sulla promozione
turistica provinciale 2020. (23R00338)..... Pag. 1**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 agosto 2023, n. 19-95/Leg.

**Regolamento concernente "Modificazioni del
decreto del Presidente della Provincia 11 maggio
2012, n. 9-84/Leg. (Regolamento di attuazione
della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26
concernente "Norme in materia di lavori pub-
blici di interesse provinciale e per la trasparenza
negli appalti" e di altre norme provinciali in ma-
teria di lavori pubblici) e del decreto del Presi-
dente della Provincia 28 febbraio 2017, n. 7-60/
Leg. (Regolamento di attuazione degli articoli 10,
comma 3, 21, comma 6, 26, comma 13, della legge
provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in materia di cor-
rispettivo per l'affidamento della progettazione
di lavori pubblici, di compensi dei commissari
delle commissioni tecniche esterni all'ammini-
strazione e di sospensione dei pagamenti dell'ap-
paltatore o del concessionario) e di altre disposi-
zioni regolamentari connesse". (23R00339).... Pag. 1**

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 marzo 2023, n. 9.

**Modifiche al regolamento recante i criteri e
le modalità per il rilevamento, la determinazio-
ne del limite massimo e l'assegnazione di posti
letto. (23R00349)..... Pag. 4**


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 maggio 2023, n. 10.

**Modifica del regolamento in materia di deter-
minazione dei parametri per la definizione delle
piante organiche dei comuni. (23R00350)..... Pag. 5**

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio
2023, n. 0118/Pres.

**Regolamento di modifica al regolamento ai sensi
della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 per l'attu-
azione del Programma operativo regionale (POR)
FESR 2014-2020 «Investimenti a favore della cre-
scita e dell'occupazione» e del Programma regio-
nale (PR) FESR 2021-2027 «Investimenti a favore
dell'occupazione e della crescita», cofinanziati dal
Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR),
emanato con DPR n. 200/2021. (23R00285).... Pag. 5**



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 luglio 2023, n. 0119/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con DPREg 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (23R00286) Pag. 7

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 maggio 2023, n. 21.

Istituzione del Premio di laurea David Sassoli. Modifiche alla l.r. 26/2009. (23R00381) Pag. 9

LEGGE REGIONALE 7 giugno 2023, n. 24.

Disciplina dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare. Modifiche alla l.r. 35/2015. (23R00382) Pag. 10


REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2023, n. 5.

Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Disposizioni varie. (23R00460) Pag. 12

LEGGE REGIONALE 12 giugno 2023, n. 6.

Istituzione delle commissioni speciali Expo 2030 e grandi eventi, giubileo 2025, piani di zona per l'edilizia economica e popolare e semplificazione amministrativa. Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni relative al sistema organizzativo, alla dirigenza e al personale regionale. (23R00461) Pag. 14



REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 agosto 2023, n. 18-94/Leg.

Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg. e ridefinizione degli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge sulla promozione turistica provinciale 2020.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 17 agosto 2023, n. 33 - Sez. gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale 12 agosto 2020, n. 8 «legge provinciale sulla promozione turistica provinciale 2020»;

Visto il decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg.;

Vista la deliberazione n. 1397 del 4 agosto 2023 con la quale è stata approvata la «Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg e ridefinizione degli ambiti territoriali ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge sulla promozione turistica provinciale 2020»;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Modificazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg, sono inserite le seguenti parole: «, o, nel caso in cui sia inferiore a 3.000 unità, se la diminuzione dei posti letto alberghieri dell'ambito è inferiore al 10 per cento rispetto all'ultimo anno disponibile, estratti dal sistema informativo del turismo, alla data della proposta di ridefinizione dell'ambito territoriale.»

Art. 2.

Ridefinizione degli ambiti territoriali delle APT

1. In applicazione dell'articolo 5, comma 3, della legge sulla promozione turistica provinciale 2020, è ridefinita l'organizzazione territoriale degli ambiti prevista dalla Tabella A della legge sulla promozione turistica pro-

vinciale 2020 con riferimento al territorio dei comuni coinvolti dalla modifica dell'ambito territoriale, secondo quanto previsto nell'Allegato 1.

Art. 3.

Modificazioni della Tabella A della legge sulla promozione turistica provinciale 2020

1. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1 le sottotabelle relative agli ambiti territoriali 7 e 11 della Tabella A della legge sulla promozione turistica provinciale 2020 sono sostituite dalle corrispondenti sottotabelle riportate nell'Allegato 2.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Questo regolamento si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua adozione secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Provincia 22 marzo 2021, n. 8-42/Leg.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Elenco degli allegati parte integrante:

- 001 Allegato 1
- 002 Allegato 2

Il Presidente: FUGATTI

(Omissis).

23R00338

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 agosto 2023, n. 19-95/Leg.

Regolamento concernente «Modificazioni del decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti» e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) e del decreto del Presidente della Provincia 28 febbraio 2017, n. 7-60/Leg. (Regolamento di attuazione degli articoli 10, comma 3, 21, comma 6, 26, comma 13, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in materia di corrispettivo per l'affidamento della progettazione di lavori pubblici, di compensi dei commissari delle commissioni tecniche esterne all'amministrazione e di sospensione dei pagamenti dell'appaltatore o del concessionario) e di altre disposizioni regolamentari connesse».

(Pubblicato nel Supplemento n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 17 agosto 2023, n. 33 - Sez. gen.)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54 del decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

Visto l'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici;



Visto il decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti» e di altre norme in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere del Comitato tecnico-amministrativo dei lavori pubblici e della protezione civile di data 24 luglio 2023, espresso ai sensi dell'art. 13-bis, comma 1, della legge provinciale sui lavori pubblici;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali di data 19 luglio 2023;

Visto il parere della Commissione competente del Consiglio provinciale di data 26 luglio 2023;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1383 del 04 agosto 2023 di approvazione del regolamento in oggetto;

EMANA

il seguente regolamento:

«Modificazioni del decreto del presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti» e di altre norme provinciali in materia di lavori pubblici) e del decreto del presidente della Provincia 28 febbraio 2017, n. 7-60/Leg (Regolamento di attuazione degli articoli 10, comma 3, 21, comma 6, 26, comma 13, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in materia di corrispettivo per l'affidamento della progettazione di lavori pubblici, di compensi dei commissari delle commissioni tecniche esterni all'amministrazione e di sospensione dei pagamenti dell'appaltatore o del concessionario) e di altre disposizioni regolamentari connesse».

Capo I

MODIFICAZIONI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 MAGGIO 2012, N. 9-84/LEG

Art. 1.

Modificazioni dell'art. 1 del decreto del presidente della Provincia 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg

1. Nel comma 1 dell'art. 1 del decreto del presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: «del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici)».

Art. 2.

Modificazioni dell'art. 7 del decreto del presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel comma 2 dell'art. 7 del decreto del presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 dopo le parole: «negli strumenti di programmazione» sono inserite le seguenti: «o nel quadro economico dell'opera».

2. Nel comma 3 dell'art. 7 del decreto del presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: «responsabile del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «responsabile unico del progetto».

Art. 3.

Modificazioni dell'art. 9 del decreto del presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. La rubrica dell'art. 9 del decreto del presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è sostituita dalla seguente: «Contenuto degli elaborati progettuali».

2. Il comma 9 dell'art. 9 del decreto del presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è sostituito dal seguente:

«9. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa statale, le voci delle lavorazioni del computo metrico estimativo sono aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:

a) la categoria prevalente;

b) le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;


c) nell'ambito delle categorie suddette, quelle riferite a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali che superano la percentuale indicata dalla normativa statale.».

3. Il comma 10 dell'art. 9 del decreto del presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è sostituito dal seguente:

«10. Il progetto posto a base di gara è corredato da uno specifico elaborato contenente:

a) per i lavori di importo superiore a un milione di euro e, negli altri casi, se richiesto dal responsabile unico del progetto, una rappresentazione grafica (*WBS - work breakdown structure*) di tutte le attività costruttive suddivise in livelli gerarchici, dalle più generali fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi;

b) un cronoprogramma redatto secondo quanto previsto dalla normativa statale, fermo restando l'obbligo di presentazione da parte dell'appaltatore di un programma di esecuzione dei lavori riguardante tutte le fasi costruttive intermedie con l'indicazione dell'importo dei vari stati di avanzamento dell'esecuzione dell'intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste.».



4. Dopo il comma 10 dell'art. 9 del decreto del presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è inserito il seguente:

«10-bis. L'adozione di prezzi relativi a voci non contenute nell'elenco prezzi previsto dall'art. 13 della legge, nonché l'adozione di singoli prezzi diversi da quelli contenuti nel medesimo elenco prezzi è motivata attraverso l'analisi del singolo prezzo.»

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 13 del decreto del presidente della provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. L'art. 13 del decreto del presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Quadro economico*). — 1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale, nel quadro economico sono compresi, fra le somme a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice, anche i lavori esclusi dall'appalto da eseguire in economia ai sensi dell'art. 52 della legge, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta».

Art. 5.

Modificazione dell'art. 15 del decreto del presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel comma 3 dell'art. 15 del decreto del presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: «ai fini dell'art. 51, comma 9, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'applicazione della normativa in materia di modifiche contrattuali».

Art. 6.

Modificazione dell'art. 42 del decreto del presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Il comma 1 dell'art. 42 del decreto del presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 è sostituito dal seguente:

«1. Quando la procedura di gara è avviata sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica, la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto è convocata sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica e il relativo verbale integra il progetto posto a base di gara.»

Art. 7.

Modificazione dell'art. 63-bis del decreto del presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nel comma 2 dell'art. 63-bis del decreto del presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 le parole: «500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «a un milione di euro».

Art. 8.

Modificazione della rubrica del Capo II del Titolo VI del decreto del presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012

1. Nella rubrica del Capo II del Titolo VI del decreto del presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012 sono soppresse le seguenti parole: «e forma».

Capo II

MODIFICAZIONI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 28 FEBBRAIO 2017, N. 7-60/LEG

Art. 9.

Modificazioni dell'art. 2 del decreto del presidente della Provincia 28 febbraio 2017, n. 7-60/Leg

1. Nel comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 7-60/Leg del 2017 le parole: «responsabile unico del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «responsabile unico del progetto».

2. Il comma 6 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 7-60/Leg del 2017 è sostituito dal seguente:

«6. La complessità della prestazione è definita:

a) bassa: se la prestazione ha ad oggetto progetti o idee relativi a opere lineari, senza opere strutturali complesse;

b) media: se la prestazione ha ad oggetto progetti o idee relativi a opere edili ed impianti non complessi;

c) alta: se la prestazione ha ad oggetto progetti o idee relativi a lavori complessi.»

3. Il comma 7 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia n. 7-60/Leg del 2017 è sostituito dal seguente:

«7. La commissione tecnica, nella prima riunione, definisce il calendario delle proprie attività, nel rispetto del tempo assegnato, con l'atto di nomina per lo svolgimento dell'incarico e lo comunica al responsabile unico del progetto per la relativa autorizzazione, motivando gli eventuali aumenti di ore rispetto al numero di ore individuate nell'atto di nomina. Il responsabile unico del progetto procede all'autorizzazione, sulla base di una propria valutazione, nei limiti delle risorse disponibili.»

Capo III


MODIFICAZIONI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 12 APRILE 2023, N. 8-84/LEG (REGOLAMENTO CONCERNENTE «RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DELL'ORDINAMENTO PROVINCIALE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 14 DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 DICEMBRE 2021, N. 21 E ULTERIORI MODIFICAZIONI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 MAGGIO 2012, N. 9-84/LEG)

Art. 10.

Modificazioni dell'art. 46 del decreto del presidente della Provincia 12 aprile 2023, n. 8-84/Leg

1. I commi 2 e 3 dell'art. 46 del decreto del presidente della Provincia n. 8-84/Leg del 2023 sono abrogati.

2. Nel comma 4-bis dell'art. 46 del decreto del presidente della Provincia n. 8-84/Leg del 2023 le parole: «Fino alla data individuata dalla legge provinciale con cui è effettuato l'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di contratti pubblici al decreto legislativo



31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici),» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data individuata con deliberazione della giunta provinciale,».

Capo IV

ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 11.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 45 e il comma 3 dell'art. 217 del decreto del presidente della Provincia n. 9-84/Leg del 2012;

b) i commi 2 e 4 dell'art. 1 del decreto del presidente della Provincia n. 7-60/Leg del 2017;

c) il decreto del presidente della Provincia 12 aprile 2023, n. 9-85/Leg (Regolamento concernente «Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici, in attuazione dell'art. 4-ter della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016»).

Art. 12.

Disposizioni finali e transitorie

1. Le modificazioni e le abrogazioni effettuate da questo regolamento acquistano efficacia dal 15 settembre 2023 e si applicano con riguardo alle procedure il cui bando è pubblicato o la cui lettera d'invito è inviata a decorrere dalla medesima data.

Art. 13.

Entrata in vigore

1. L'art. 10 di questo decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge provinciale 27 dicembre 2021, n. 21.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il presidente: FUGATTI

(Omissis)

23R00339

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
29 marzo 2023, n. 9.

Modifiche al regolamento recante i criteri e le modalità per il rilevamento, la determinazione del limite massimo e l'assegnazione di posti letto.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 30 marzo 2023, n. 13 - Sez. gen.).

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 28 marzo 2023, n. 289

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nel primo e nel quarto periodo del comma 2, dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2022, n. 25, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2023».

Art. 2.

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2022, n. 25, è aggiunto il seguente periodo: «La presenza dei posti macchina deve essere dimostrata entro un anno dalla presentazione della richiesta di aumento del numero dei posti letto.»

Art. 3.

1. Nel primo e nel quarto periodo del comma 2, dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2022, n. 25, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle parole: «30 giugno 2023».

Art. 4.

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Provincia 26 settembre 2022, n. 25, è aggiunto il seguente periodo: «La presenza dei posti macchina deve essere dimostrata entro un anno dalla presentazione della richiesta di aumento del numero dei posti letto.»

Art. 5.

Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 29 marzo 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

23R00349



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
10 maggio 2023, n. 10.

Modifica del regolamento in materia di determinazione dei parametri per la definizione delle piante organiche dei comuni.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 18 maggio 2023, n. 20 - Sez. gen.)

Il Presidente della Provincia vista la deliberazione della Giunta provinciale del 4 maggio 2023, n. 354

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Dopo la lettera *l*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 13 aprile 2017, n. 15, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti lettere *m*) e *n*):

m) personale assunto ai sensi dell'articolo 91, comma 4/bis, e dell'articolo 155, comma 1, secondo periodo, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive modifiche;

n) personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 167, comma 1/bis, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive modifiche.»

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 7 del decreto del Presidente della Provincia 13 aprile 2017, n. 15, è inserito il seguente articolo 7/bis:

«Art. 7/bis (*Parametri per l'assunzione di figure dirigenziali in caso di gestione associata di servizi o funzioni*). — 1. Ai fini di cui all'articolo 127, comma 1/bis, della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, e successive modifiche, i comuni di un ambito territoriale possono dotarsi, oltre al proprio segretario/alla propria segretaria comunale, di figure dirigenziali in rapporto di una ogni 3.000 abitanti. Gli ambiti territoriali con meno di 6.000 abitanti possono dotarsi di una sola figura dirigenziale.

2. Il numero massimo di figure dirigenziali di cui l'ambito territoriale può dotarsi ai sensi del comma 1 è ridotto di una unità per ogni posto di vicesegretario/vicesegretaria comunale o di segretario/segretaria comunale di cui all'articolo 159/bis della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, istituito nel medesimo ambito territoriale.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 10 maggio 2023

Il Presidente della Provincia: KOMPATSCHER

(*Omissis*).

23R00350

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 luglio 2023, n. 0118/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e del Programma regionale (PR) FESR 2021-2027 «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR), emanato con DPR n. 200/2021.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 19 luglio 2023)

IL PRESIDENTE


Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Visto il regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di



partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

Viste la decisione della Commissione europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 che approva il POR FESR della Regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo 2014-2020 e le successive decisioni di modifica della Commissione europea, nonché le deliberazioni della Giunta regionale con cui si prende atto delle predette decisioni della Commissione europea;

Visto l'Accordo di partenariato 2021-2027 italiano, approvato dalla Commissione europea con DECE n. C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;

Viste la decisione della Commissione europea C(2022) 9122 *final* del 2 dicembre 2022 che ha approvato il Programma regionale Friuli-Venezia Giulia FESR 2021-2027 per il sostegno a titolo del FESR nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per la Regione Friuli Venezia Giulia in Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 e la deliberazione della Giunta regionale n. 2014 del 23 dicembre 2022 di presa d'atto di suddetta decisione;

Vista la legge regionale n. 14 del 5 giugno 2015, Disposizioni di attuazione del Programma operativo regionale obiettivo «Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione» 2014-2020 e del Programma regionale obiettivo «Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita» 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 200/Pres del 6 dicembre 2021, con il quale è stato emanato il regolamento ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 - 2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e del Programma regionale (PR) FESR 2021 - 2027 «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);

Ritenuto necessario procedere alla modifica del predetto regolamento, laddove prevede che le delibere di Giunta regionale con le quali vengono approvate le procedure di attivazione e le attività relative alla gestione e attuazione dei Programmi siano proposte dagli assessori competenti per materia, prevedendo che tali provvedimenti siano adottati di concerto con l'assessore competente per i programmi;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, «Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione del 30 giugno 2023, n. 1013;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 - 2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e del Programma regionale (PR) FESR 2021 - 2027 «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)», emanato con D.P.Reg. 200/2021.», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 - 2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e del Programma regionale (PR) FESR 2021 - 2027 «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)p, emanato con D.P.Reg. 200/2021.

(*Omissis*).

Art. 1.

Modifiche all'art. 7 del D.P.Reg. 200/2021

1. Al comma 4 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione 6 dicembre 2021, n. 200/Pres. (Regolamento ai sensi della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014 - 2020 «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e del Programma regionale (PR) FESR 2021 - 2027 «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita», cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)», le parole: «La Giunta regionale, con deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per materia» sono sostituite dalle seguenti: «La Giunta regionale, con deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per materia di concerto con l'Assessore competente per i Programmi».


Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *Presidente*: FEDRIGA

23R00285



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 7 luglio 2023, n. 0119/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con DPRag 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 23 al Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 10 luglio 2023)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, il quale prevede che con regolamento di organizzazione siano disciplinate le materie di cui ai commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo medesimo;

Visto il proprio decreto del giorno 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali»;

Visti i successivi decreti e, da ultimo, il proprio decreto del 18 febbraio 2022, n. 014/Pres., con i quali si sono apportate modifiche ed integrazioni al suddetto regolamento;

Ravvisata la necessità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al suddetto regolamento, principalmente con riferimento alle modalità di conferimento dell'incarico di vicedirettore centrale, alla semplificazione dei procedimenti relativi all'attribuzione dei capitoli di nuova istituzione ai centri di responsabilità amministrativa e quelli di liquidazione delle spese relative a rate di ruoli di spesa fissa e ad alcune disposizioni da coordinare anche in relazione a modifiche normative sopravvenute;

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale del 23 giugno 2023, n. 952, con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 18/1996, è stato approvato, in via preliminare, il documento recante «Regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.»;

Vista la disciplina del sistema delle relazioni sindacali ed in particolare:

il titolo VII del Contratto collettivo di comparto del personale non dirigente triennio normativo ed economico 2016-2018, sottoscritto il 15 ottobre 2018;

il titolo II del Contratto collettivo area della dirigenza del personale del comparto unico quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003, biennio economico 2004-2005;

Dato atto che in data 27 giugno 2023 è stata trasmessa alle organizzazioni sindacali apposita informativa, avente ad oggetto le modifiche regolamentari proposte;

Visto il parere favorevole a maggioranza, reso dalla I Commissione consiliare permanente nel corso della seduta del giorno 5 luglio 2023 ai sensi dell'art. 3, comma 4 della legge regionale n. 18/1996, in ordine alla succitata DGR n. 952/2023;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.», risultante dal documento che si allega sub lettera «A» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 7 luglio 2023 n. 1039;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.», allegato al presente decreto sub lettera «A», quale sua parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo o farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con decreto del Presidente della regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.

Art. 1.

Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della regione n. 277/2004

1. Al comma 6-bis dell'art. 7 del decreto del Presidente della regione n. 277/2004 le parole: «dei vicedirettori centrali o» sono soppresse.

Art. 2.

Modifiche all'art. 10-bis del decreto del Presidente della regione n. 277/2004

1. Al comma 2 dell'art. 10-bis del decreto del Presidente della regione n. 277/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole «il vicedirettore centrale o» sono soppresse;
- b) le parole «dei medesimi» sono sostituite con le parole «del medesimo».

Art. 3.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della regione n. 277/2004

1. Al comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della regione n. 277/2004 le parole «funzione pubblica» sono sostituite con la parola «personale».

Art. 4.

Modifiche all'art. 14-bis del decreto del Presidente della regione n. 277/2004

1. Al comma 3 dell'art. 14-bis del decreto del Presidente della regione n. 277/2004 le parole «. La Giunta regionale, nella deliberazione di variazione del BFG immediatamente successiva, ratifica o modifica l'indicazione di cui al primo periodo» sono sostituite con le parole «, fatta salva la facoltà della Giunta regionale di modificarla con successiva deliberazione di variazione del BFG».



Art. 5.

Modifiche all'art. 16 del decreto del Presidente della regione n. 277/2004

1. Al comma 2-bis dell'art. 16 del decreto del Presidente della regione n. 277/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole «b) e c),» sono sostituite con le parole «e b)»;
- b) dopo le parole «al comma 1» sono inserite le parole « lettere a), b), d) ed e)»;
- c) le parole «di diritto privato» sono soppresse;

Art. 6.

Modifiche all'art. 19 del decreto del Presidente della regione n. 277/2004

1. Al comma 4 dell'art. 19 del decreto del Presidente della regione n. 277/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
 - «a-bis) la nomina del vicedirettore scelto tra i direttori di Servizio incardinati presso la direzione di appartenenza con esperienza dirigenziale almeno biennale;
 - a-ter) il conferimento dell'incarico di direttore *ad interim* per i servizi vacanti;»;
- b) la lettera m) è sostituita con la seguente:
 - «m) l'attribuzione dell'incarico sostitutorio per i casi di propria assenza o impedimento qualora non risulti conferito presso la propria struttura l'incarico di vicedirettore centrale ovvero nei casi di contestuale assenza o impedimento propria e del vicedirettore centrale;»;
- c) dopo la lettera m) è inserita la seguente:
 - «m-bis) l'attribuzione dell'incarico sostitutorio del direttore di servizio ad altro direttore della medesima struttura o, qualora ciò non sia possibile, d'intesa con altro direttore centrale interessato, l'attribuzione dell'incarico sostitutorio ad un dirigente appartenente ad altra direzione centrale;».

2. Al comma 8 dell'art. 19 del decreto del Presidente della regione n. 277/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole «di relazione politico programmatica» sono sostituite con le parole «del Documento di economia e finanza regionale»
- b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
 - «d-bis) dispone la liquidazione delle spese relative a rate di ruoli di spesa fissa e richiedere l'emissione degli ordini di pagamento delle rate dei ruoli di spesa fissa, in conformità a quanto riportato nell'atto con cui il centro di responsabilità amministrativa ha disposto l'apertura del ruolo nonché in conformità alle variazioni dei dati del ruolo intervenute successivamente all'apertura.».

Art. 7.

Modifica all'art. 20 del decreto del Presidente della regione n. 277/2004

1. L'art. 20 del decreto del Presidente della regione n. 277/2004 è sostituito dal seguente:

«1. Il vicedirettore centrale può essere nominato presso ogni direzione centrale o struttura direzionale equiparata, ad eccezione degli enti regionali. Il vicedirettore centrale coadiuva il direttore centrale nell'esercizio delle sue funzioni, svolge i compiti da questi espressamente conferiti, esercita funzioni sostitutorie in caso di assenza, impedimento o vacanza del direttore centrale, o equiparato.».

Art. 8.

Modifica all'art. 21 del decreto del Presidente della regione n. 277/2004

1. Al comma 1 dell'art. 21 del decreto del Presidente della regione n. 277/2004 dopo la lettera i) è inserita la seguente:

«i-bis) qualora nominato vicedirettore centrale, lo svolgimento delle funzioni individuate dall'art. 20;»

Art. 9.

Modifica all'art. 23-bis del decreto del Presidente della regione n. 277/2004

1. Al comma 1 dell'art. 23-bis del decreto del Presidente della regione n. 277/2004 le parole «o vicedirettore centrale;» sono soppresse.

Art. 10.

Modifiche all'art. 25 del decreto del Presidente della regione n. 277/2004

- 1. La rubrica dell'art. 25 del decreto del Presidente della regione n. 277/2004 è sostituita con la seguente «Art. 25 (Conferimento dell'incarico di direttore centrale, direttore di ente regionale e Capo di Gabinetto)».
- 2. Al comma 1 dell'art. 25 del decreto del Presidente della regione n. 277/2004 dopo le parole «direttore centrale» sono inserite le parole «e di direttore di ente regionale».
- 3. Il comma 1-bis dell'art. 25 del decreto del Presidente della regione n. 277/2004 è soppresso;
- 4. Al comma 3 dell'art. 25 del decreto del Presidente della regione n. 277/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole «ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite con le parole: «al comma 1»;
 - b) le parole «ovvero per l'incarico di vicedirettore centrale, di almeno due anni» sono soppresse.
- 5. Al comma 4 dell'art. 25 del decreto del Presidente della regione n. 277/2004 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole «ai commi 1 e 1-bis» sono sostituite con le parole: «al comma 1»;
 - b) la parola «quadriennale» è sostituita con la parola: «quinquennale»;
 - c) le parole «ovvero per l'incarico di vicedirettore centrale, di almeno biennale» sono soppresse.

Art. 11.

Modifiche all'art. 26 del decreto del Presidente della regione n. 277/2004

1. Al comma 3 dell'art. 26 del decreto del Presidente della regione n. 277/2004 sono apportate le seguenti modifiche:


- a) le parole «di diritto privato» sono soppresse;
 - b) le parole «proprie e non delegate» sono soppresse.
2. Al comma 3-bis le parole «di diritto privato» sono soppresse;
3. Al comma 4 le parole «di diritto privato» sono soppresse.

Art. 12.

Modifiche all'art. 27 del decreto del Presidente della regione n. 277/2004

1. All'art. 27 del decreto del Presidente della regione n. 277/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1 le parole «vicedirettore centrale» sono sostituite con le parole «direttore di ente regionale»;



b) il comma 2 è soppresso.

Art. 13.

*Modifiche all'art. 29 del decreto
del Presidente della regione n. 277/2004*

1. L'art. 29 del decreto del Presidente della regione n. 277/2004 è abrogato.

Art. 14

*Modifiche all'art. 31 del decreto
del Presidente della regione n. 277/2004*

1. Al comma 3 dell'art. 31 del decreto del Presidente della regione n. 277/2004 le parole «dell'art. 6 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16» sono sostituite con le parole «dell'art. 42 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18»

2. Al comma 6 dell'art. 31 del decreto del Presidente della regione n. 277/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole «i direttori centrali» sono inserite le parole «ed equiparati»;

b) le parole «i vicedirettori centrali e» sono soppresse;

c) dopo le parole «di staff» sono inserite le parole «preposti alla struttura di massima dimensione che dirigono».

Art. 15.

*Modifica all'art. 36-ter del decreto
del Presidente della regione n. 277/2004*

1. Al comma 2 dell'art. 36-ter del decreto del Presidente della regione n. 277/2004 le parole «L'atto di convocazione e l'ordine del giorno sono messi a disposizione del Presidente della Regione e degli Assessori.» sono soppresse.

Art. 16.

*Modifiche allo schema numero 1 dell'allegato C
al decreto del Presidente della regione n. 277/2004*

1. Allo schema 1 dell'allegato C del decreto del Presidente della regione n. 277/2004 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo è sostituito con il seguente «ELEMENTI NEGOTIAZI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO, PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE CENTRALE, DIRETTORE DI ENTE REGIONALE E CAPO DI GABINETTO»;

b) l'art. 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Ferie Ai dirigenti spetta un periodo di ferie pari a 28 (ventotto) giorni su base annua, fatta salva l'ipotesi in cui l'incarico sia conferito con decorrenza *infra* annuale, nel qual caso per l'anno in corso trova applicazione la disciplina del contratto collettivo di lavoro del personale di area dirigenziale»;

c) all'art. 6 sono apportate le seguenti modifiche:

1) la parola «onnicomprensivo» è soppressa;

2) al termine del periodo sono aggiunte le parole «sulla base di quanto determinato con delibera di giunta»;

d) all'art. 7, terzo capoverso, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la parola «sei» è sostituita con la parola: «tre»;

2) la parola «ventiquattro» è sostituita con la parola: «tre».

Art. 17.

*Modifiche allo schema numero 2, allegato C
al decreto del Presidente della regione n. 277/2004*

1. lo schema numero 2, allegato C del decreto del Presidente della regione n. 277/2004 è abrogato.

Art. 18.

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, *Il Presidente*: FEDRIGA

23R00286

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 10 maggio 2023, n. 21.

Istituzione del Premio di laurea David Sassoli. Modifiche alla l.r. 26/2009.

*(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana n. 26 del 17 maggio 2023)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'art. 1 e l'art. 4, comma 1, lettera r), dello statuto;

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana).

Considerato quanto segue:

1. Il consiglio regionale, in seguito all'approvazione della legge regionale 5 marzo 2021, n. 10 (Celebrazione della Festa dell'Europa. Modifiche alla legge regionale n. 26/2009), celebra annualmente la Festa dell'Europa mediante l'organizzazione di eventi e iniziative «volte alla promozione dell'integrazione europea e alla conoscenza delle istituzioni e delle politiche dell'Unione europea, con particolare attenzione alle iniziative dirette al consolidamento dell'identità europea fra i giovani»;

2. Nell'ambito del programma di tali iniziative per l'annualità 2022, disposto dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale d'intesa con l'Ufficio di presidenza



della Commissione consiliare politiche europee e relazioni internazionali, è stato previsto il «Premio miglior tesi di laurea David Sassoli» da assegnare alle tesi di laurea discusse negli atenei toscani sul tema «l'Europa, le regioni e i cittadini»;

3. Anche alla luce dell'importante riscontro ottenuto dall'iniziativa, si ritiene opportuno stimolare e valorizzare in modo permanente l'apporto degli studenti alla diffusione della cultura europea, rendendo parimenti onore ad una personalità che si è contraddistinta per aver contribuito in modo decisivo a promuovere la conoscenza delle istituzioni e dei valori comuni europei;

4. In quest'ottica si ritiene pertanto opportuno introdurre all'interno della legge regionale n. 26/2009 l'esplicita previsione del «Premio di laurea David Sassoli» al fine di renderlo un'iniziativa strutturale da organizzare annualmente nell'ambito delle celebrazioni afferenti alla Festa dell'Europa;

APPROVA

la presente legge:

Art. 1.

Diffusione della cultura europea. Modifiche all'art. 8-bis della legge regionale n. 26/2009

1. Dopo il comma 3-bis dell'art. 8-bis della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana), è inserito il seguente:

«3-bis 1. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma 3-bis, il Consiglio regionale conferisce annualmente un premio, denominato "Premio di laurea David Sassoli", per le migliori tesi di laurea riguardanti le tematiche di cui al presente articolo discusse presso le Università degli studi della Toscana.».

2. Il comma 3-ter dell'art. 8-bis della legge regionale n. 26/2009 è sostituito con il seguente:

«3-ter. L'Ufficio di presidenza del consiglio regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza della commissione consiliare politiche europee e relazioni internazionali, con deliberazione determina il programma e stabilisce le modalità organizzative ed il relativo finanziamento del premio di laurea David Sassoli di cui al comma 3-bis 1, degli eventi e delle ulteriori iniziative per la celebrazione della Festa dell'Europa.».

Art. 2.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 10 maggio 2023

GIANI

(Omissis)

23R00381

LEGGE REGIONALE 7 giugno 2023, n. 24.

Disciplina dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare. Modifiche alla l.r. 35/2015.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana del 9 giugno 2023, n. 30)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere l), m), n) ed o), dello Statuto;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno);


Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE);

Vista la legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica



«VAS», di valutazione di impatto ambientale «VIA», di autorizzazione integrata ambientale «AIA» e di autorizzazione unica ambientale «AUA»);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il Governo del territorio);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla legge regionale n. 20/2008);

Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla legge regionale n. 104/1995, legge regionale n. 65/1997, legge regionale n. 78/1998, legge regionale n. 10/2010 e legge regionale n. 65/2014);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale «PIT» con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 «Norme per il Governo del territorio»);

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 21 luglio 2020, n. 47 (Piano regionale cave di cui all'art. 6 della legge regionale n. 35/2015. Approvazione ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 65/2014);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 3 novembre 2022;

Considerato quanto segue:

1. Si ritiene necessario disciplinare il recupero, sia sotto il profilo ambientale, sia sotto quello della messa in sicurezza, delle aree estrattive con limitate potenzialità estrattive residue, non oggetto di autorizzazioni rilasciate negli ultimi cinque anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge;

2. Occorre, pertanto, introdurre nella legge regionale n. 35/2015 una nuova e diversa fattispecie, non applicabile alle cave di materiali per usi ornamentali, definita «siti estrattivi in esaurimento da riqualificare» concernente aree che ricadono internamente al giacimento individuato dal piano regionale cave (PRC); per tali aree, già oggetto di pregressa attività estrattiva, i quantitativi di materiale estraibile si possono ritenere in esaurimento rispetto alla potenzialità estrattiva e sussiste, per le stesse, la necessità di consentirne il recupero ambientale senza incidere sul dimensionamento dello stesso PRC;

3. È necessario disporre che i comuni, sulla base dei propri quadri conoscitivi, individuino tali aree indicando un percorso tale da assicurarne il riuso ed il recupero; a tal fine si dispone che la domanda di autorizzazione per il recupero e la riqualificazione del sito estrattivo, che segue anch'essa l'*iter* disciplinato dal Capo III della legge regionale n. 35/2015 con la presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi dell'art. 16 e seguenti della legge regionale n. 35/2015, sia corredata, oltre che dagli elaborati di cui all'art. 17 della medesima legge regionale n. 35/2015, da uno studio sulle condizioni naturalistiche, da uno studio paesaggistico coerente con i contenuti dell'allegato 4 (Linee guida per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive) della del. c.r. 37/2015 e da un piano economico degli interventi di recupero e riqualificazione;

4. Occorre, inoltre, prevedere la deperimetrazione dei siti estrattivi dai giacimenti in esaurimento, specificando che la stessa non costituisce variante al PRC;

Approva
la presente legge:

Art. 1.

Definizioni. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 35/2015

1. Dopo la lettera *i*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla legge regionale n. 104/1995, legge regionale n. 65/1997, legge regionale n. 78/1998, legge regionale n. 10/2010 e legge regionale n. 65/2014), è inserita la seguente:

«*i-bis*) Sito estrattivo in esaurimento da riqualificare: area interna al giacimento, già interessata da pregressa attività estrattiva e con limitate potenzialità estrattive, non oggetto di autorizzazioni rilasciate negli ultimi cinque anni antecedenti l'entrata in vigore del presente comma, in cui l'attività estrattiva è finalizzata al recupero e riqualificazione ambientale e alla messa in sicurezza;».

Art. 2.

Sostituzione della rubrica del capo V della legge regionale n. 35/2015

1. La rubrica del capo V della legge regionale n. 35/2015 è sostituita dalla seguente: «Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi dismessi e dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare».


Art. 3.

Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare. Inserimento dell'articolo 31-bis nella legge regionale n. 35/2015

1. Dopo l'art. 31 della l.r. n. 35/2015 è inserito, nel capo V, il seguente:

«Art. 31-bis (Recupero e riqualificazione ambientale dei siti estrattivi in esaurimento da riqualificare).

— 1. I comuni individuano nei propri strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, le aree di cui all'art. 2, comma 1, lettera *i-bis*), che, in base alle loro caratteristiche morfologiche, di stabilità, di inserimento ambientale e paesaggistico e di messa in sicurezza, necessitano di interventi di recupero e riqualificazione ambientale e definiscono negli strumenti della pianificazione urbanistica le condizioni per il corretto recupero e riqualificazione del sito.



2. Il comune, per le aree individuate ai sensi del comma 1, può rilasciare l'autorizzazione per il recupero e la riqualificazione ambientale con la previsione di interventi estrattivi, a condizione che l'attività di escavazione sia esclusivamente finalizzata e funzionale al recupero ambientale e di messa in sicurezza del sito.

3. Le autorizzazioni di cui al comma 2 prevedono la quantità massima di materiale da commercializzare in misura non superiore a quella strettamente necessaria a consentire la fattibilità economica dell'intervento di recupero ambientale e di messa in sicurezza e, comunque, non superiore al trenta per cento di quanto già estratto nel sito al momento della cessazione dell'attività estrattiva. I comuni, entro tali limiti, individuano le effettive quantità massime di materiale da scavare e da commercializzare in funzione delle necessità del corretto recupero del sito.

4. La domanda di autorizzazione per il recupero e la riqualificazione del sito è corredata, oltre che dagli elaborati di cui all'art. 17, da uno studio sulle condizioni naturalistiche, da uno studio paesaggistico coerente con i contenuti del piano di indirizzo territoriale di cui all'art. 88 della legge regionale n. 65/2014 relativi alla valutazione paesaggistica delle attività estrattive e da un piano economico degli interventi di recupero e riqualificazione.

5. L'autorizzazione di cui al comma 2, può essere rilasciata una sola volta e con una durata massima di sei anni, previa stipula di apposita convenzione.

6. Il progetto di recupero e riqualificazione ambientale e di messa in sicurezza è parte integrante dell'autorizzazione e può essere approvato per stralci relativi a singole porzioni dell'area interessata, fermi restando i limiti di cui al comma 3.

7. Il sito estrattivo di cui al comma 1, recuperato e riqualificato, non può essere oggetto di successiva autorizzazione per l'esercizio di attività estrattiva e deve essere escluso dal perimetro del giacimento. La deperimetrazione del giacimento, effettuata dal comune nei propri strumenti della pianificazione territoriale, non costituisce variante al PRC ed è comunicata tempestivamente alla Regione.

8. Al fine di incentivare e favorire il recupero, la messa in sicurezza e la riqualificazione ambientale dei siti estrattivi di cui al comma 1, i quantitativi di materiale estratto commercializzabile non sono computati ai fini degli obiettivi di produzione sostenibile dei comprensori di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h*).

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle cave di materiali per usi ornamentali di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c*), numero 2).».

Art. 4.

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 maggio 2023.

Firenze, 7 giugno 2023

GIANI

(*Omissis*).

23R00382

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 29 maggio 2023, n. 5.

Variazioni al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Disposizioni varie.

(*Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 43 Ordinario del 30 maggio 2023*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE


PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.


Variazioni al bilancio di previsione della Regione Lazio 2023-2025

1. Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche e dell'art. 25, comma 1, primo periodo, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 (Legge di contabilità regionale), e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo al recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale, al bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025, approvato con legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, sono apportate le seguenti variazioni:



ENTRATA		
Titolo	Tipologia	2023
3 – Entrate extratributarie	500 – Rimborsi e altre entrate correnti	+ € 13.989.144,71
Totale variazione		+ € 13.989.144,71

SPESA			
Missione	Programma	Titolo	2023
01 – Servizi istituzionali, generali e di gestione	03 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	1 – Spese correnti	+ € 2.000.000,00
05 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	02 – Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2 – Spese in conto capitale	+ € 2.179.144,71
06 – Politiche giovanili, sport e tempo libero	01 – Sport e tempo libero	1 – Spese correnti	+ € 375.000,00
09 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	06 – Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1 – Spese correnti	+ € 300.000,00
10 – Trasporti e diritto alla mobilità	02 – Trasporto pubblico locale	1 – Spese correnti	+ € 2.000.000,00
11 – Soccorso civile	01 – Sistema di protezione civile	1 – Spese correnti	+ € 2.635.000,00
14 – Sviluppo economico e competitività	01 – Industria, PMI e Artigianato	1 – Spese correnti	+ € 2.500.000,00
16 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	01 – Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	1 – Spese correnti	+ € 2.000.000,00
Totale variazione			+ € 13.989.144,71



Art. 2.

Modifiche all'art. 9, commi 39 e 41, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19, relativi a contributi per la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive anche di rilevanza internazionale

1. All'art. 9 della legge regionale n. 19/2022 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 39:

1) alla lettera a), dopo le parole: «promozione della Ryder Cup 2023» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e pari a euro 140.000,00 nei confronti di Astral S.p.a., per lo svolgimento del servizio di trasporto su gomma degli spettatori della Ryder Cup»;

2) alla lettera b), le parole: «pari a euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 1.000.000,00, per l'anno 2023 e a euro 500.000,00, per l'anno 2024»;

3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) pari a euro 50.000,00, per l'anno 2023, alla Federazione italiana pallavolo per la promozione e la realizzazione dei Campionati europei di pallavolo 2023.»;

b) al comma 41:

1) alla lettera a), dopo le parole: «della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e “Spese per lo svolgimento del servizio di trasporto su gomma degli spettatori della Ryder Cup”, la cui autorizzazione di spesa di parte corrente, pari a euro 140.000,00, per l'anno 2023, è derivante dall'utilizzazione delle risorse versate all'entrata della regione nella tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie”, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo a disposizioni per il recupero delle somme non utilizzate dalle società a partecipazione regionale»;

2) alla lettera b) dopo le parole: «titolo 2» sono aggiunte, infine, le seguenti: «e la cui autorizzazione di spesa di parte corrente, pari a euro 500.000,00, per l'anno 2023, è derivante dall'utilizzazione delle risorse versate all'entrata della regione nella tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie”, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2010»;

3) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) «Spese per la promozione e la realizzazione dei Campionati europei di pallavolo 2023», la cui autorizzazione di spesa di parte corrente, pari a euro 50.000,00, per l'anno 2023, è derivante dall'utilizzazione delle risorse versate all'entrata della Regione nella tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti” del titolo 3 “Entrate extratributarie”, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2010.».

Art. 3.

Modifica all'art. 27 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 «Disposizioni urgenti di adeguamento all'art. 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della regione» e successive modifiche

1. Il comma 6 dell'art. 27 della legge regionale n. 4/2013 è abrogato.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

23R00460

LEGGE REGIONALE 12 giugno 2023, n. 6.

Istituzione delle commissioni speciali Expo 2030 e grandi eventi, giubileo 2025, piani di zona per l'edilizia economica e popolare e semplificazione amministrativa. Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni relative al sistema organizzativo, alla dirigenza e al personale regionale.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 47 Ordinario del 13 giugno 2023)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione delle commissioni speciali Expo 2030 e grandi eventi, Giubileo 2025, Piani di zona per l'edilizia economica e popolare e Semplificazione amministrativa. Modifica alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni relative al sistema organizzativo, alla dirigenza e al personale regionale.

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, dello Statuto sono istituite le seguenti commissioni speciali:

a) commissione speciale Expo 2030 e grandi eventi, di seguito denominata commissione Expo e grandi eventi;



b) commissione speciale Giubileo 2025, di seguito denominata commissione Giubileo;

c) commissione speciale Piani di zona per l'edilizia economica e popolare, di seguito denominata commissione Piani di zona;

d) commissione speciale Semplificazione amministrativa, di seguito denominata commissione Semplificazione.

2. La commissione Expo e grandi eventi ha il compito di condurre indagini, studi e analisi sulle tematiche inerenti la candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale 2030 nonché lo svolgimento di altri grandi eventi, finalizzati a valutare l'impatto che tali manifestazioni, in termini di opere infrastrutturali e attività connesse, possono avere sull'intero territorio regionale, anche in funzione dello sviluppo strategico dell'intera Regione.

3. La commissione Expo e grandi eventi ha, altresì, il compito di monitorare la partecipazione della Regione, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 29 marzo 2022, n. 7, al Comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attività di promozione della candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030.

4. Nello svolgimento della propria attività, la commissione Expo e grandi eventi ha accesso agli atti utili all'esercizio delle proprie competenze e può svolgere audizioni e indagini conoscitive secondo le modalità stabilite dal Regolamento dei lavori del Consiglio regionale. La commissione Expo e grandi eventi può, altresì, acquisire, a titolo non oneroso, pareri o contributi da esperti, cittadini e formazioni sociali sulle questioni oggetto della propria attività.

5. La commissione Giubileo ha la funzione di monitorare e verificare gli interventi e i progetti previsti per il Giubileo 2025, anche in attuazione degli indirizzi impartiti dagli enti competenti, di garantire il processo partecipativo dei cittadini e delle associazioni nonché l'informazione su tutte le attività di organizzazione del Giubileo e preparative allo stesso.

6. Nello svolgimento della propria attività, la commissione Giubileo:

a) accede agli atti e acquisisce, più in generale, informazioni ed elementi conoscitivi considerati utili all'esercizio delle proprie competenze;

b) svolge audizioni e indagini conoscitive finalizzate ad approfondire gli argomenti trattati, anche invitando o convocando i soggetti interessati a riferire su circostanze e temi, ritenuti rilevanti, di cui possano essere a conoscenza;

c) può acquisire, a titolo non oneroso, pareri o contributi da esperti, cittadini e formazioni sociali sulle questioni oggetto della propria attività.

7. In considerazione della pluralità e complessità delle materie e degli argomenti trattati dalla commissione Giubileo, si provvede all'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, di una apposita struttura amministrativa a responsabilità dirigenziale, il cui responsabile è incaricato *ad interim* tra i dirigenti già in servizio presso il Consiglio regionale. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

l'Ufficio di presidenza adegua il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche alle disposizioni di cui al presente comma.

8. La commissione Piani di zona ha il compito di studiare e approfondire la tematica dei piani di zona nella Regione nonché di acquisire ogni utile elemento di conoscenza in ordine al rispetto della disciplina in materia di edilizia economica e popolare. L'attività della commissione è volta in particolare ad esaminare:

a) il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dei contributi dello Stato;

b) il rispetto, da parte dei soggetti incaricati di realizzare programmi di edilizia abitativa attraverso contributi pubblici, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per realizzare i programmi stessi;

c) le modalità di gestione dei piani di zona e l'esistenza di eventuali violazioni commesse dalle imprese e cooperative costruttrici in relazione a canoni di locazione o prezzi di vendita applicati per gli alloggi sociali;

d) l'adempimento da parte dei comuni e della Regione degli obblighi previsti dalle convenzioni, dai disciplinari e dagli atti d'obbligo stipulati con il concessionario, ai sensi e per gli effetti della normativa in materia.

9. L'attività della commissione Piani di zona ha, altresì, lo scopo di raccogliere gli elementi necessari per approfondire la gestione amministrativo-finanziaria delle cooperative edilizie fruente di contributi pubblici.

10. La commissione Piani di zona può acquisire pareri o contributi da esperti, da comitati di quartiere, dai coordinamenti dei piani di zona, da cittadini e formazioni sociali sulle questioni oggetto della propria attività. La commissione può, altresì, invitare i sindaci e i componenti delle giunte dei comuni interessati a riferire su circostanze e temi di cui possano essere a conoscenza nonché ascoltare i consiglieri comunali in carica che possano risultare a conoscenza di circostanze ritenute rilevanti.

11. Nello svolgimento della propria attività, la commissione Piani di zona può invitare i ministeri competenti, le province e i comuni, singoli e associati della Regione, a fornire informazioni e documenti utili ai fini della propria attività. Può richiedere l'audizione di funzionari e dirigenti dei ministeri e degli enti locali territoriali per le materie di rispettiva competenza.

12. La commissione Piani di zona ha facoltà di produrre relazioni intermedie sulle attività svolte su ogni singolo piano di zona. Le relazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio regionale.

13. La commissione Semplificazione ha la funzione di effettuare una ricognizione delle procedure amministrative previste dalla normativa regionale al fine dello snellimento delle stesse e del rafforzamento della capacità amministrativa nei vari ambiti di intervento della Regione, elaborando anche proposte di interventi legislativi e amministrativi finalizzati a ridurre il peso della burocrazia sui cittadini, sulle associazioni e sulle imprese.



14. Nello svolgimento della propria attività, la commissione Semplificazione ha accesso agli atti utili all'esercizio delle proprie competenze e può svolgere audizioni e indagini conoscitive secondo le modalità stabilite dal Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

15. Le commissioni speciali di cui al comma 1 sono costituite secondo le modalità di cui all'articolo 14, commi 2 e 3, lettera a), e all'articolo 15, commi 1, 2 e 3, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

16. Per l'espletamento dei compiti assegnati, ciascuna commissione speciale di cui al comma 1 si avvale di una struttura di diretta collaborazione con compiti di segreteria composta da una dotazione di personale di tre unità scelto tra dipendenti regionali, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando nel limite di una unità e collaboratori esterni, assunti con contratto a tempo determinato, nel limite di una unità divisibile in due contratti a tempo parziale. Fermo restando il numero massimo di tre unità, la figura del dipendente di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando può essere sostituita con quella di un dipendente regionale avente funzione di responsabile di segreteria. Al personale compete il trattamento economico previsto dall'articolo 9 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 3/2003 e successive modifiche.

17. Le commissioni speciali di cui al comma 1 hanno sede presso il Consiglio regionale e durano fino al termine previsto dall'articolo 15, comma 4, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

18. Le commissioni speciali di cui al comma 1 presentano all'Aula una relazione sull'attività svolta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

19. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni relative all'orga-

nizzazione e alle modalità di funzionamento delle commissioni consiliari stabilite dal Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.

20. Fermi restando i limiti di spesa per l'assunzione di personale disposti dall'articolo 19, comma 5, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e successive modifiche, agli oneri derivanti dal comma 16, pari a euro 260.000,00, per l'anno 2023 e a euro 520.000,00, per ciascuna annualità 2024 e 2025, si provvede mediante l'incremento delle voci di spesa concernenti il personale di cui al programma 10 «Risorse umane» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti» e la corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, del programma 01 «Organi istituzionali» della missione 01 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», titolo 1 «Spese correnti».

21. Al comma 2 dell'articolo 37 della l.r. 6/2002 e successive modifiche, le parole: «, numero 1)» sono soppresse.

22. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Il Presidente: ROCCA

23R00461



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO


* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 2 3 1 2 0 2 *

€ 2,00

